

SCHEMA TECNICA

AGGIORNAMENTO, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 210/21, DELLA REGOLAZIONE DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI. MODIFICA DEL TESTO INTEGRATO SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI

556/2022/R/eel (*)

Con la delibera 556/2022/R/eel, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) modifica il Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi (TISDC) al fine di attuare quanto disposto dal decreto legislativo 210/21 in materia di realizzabilità di nuovi Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC) e di modifica all'ambito territoriale degli SDC esistenti.

Più nel dettaglio, con la presente deliberazione, confermando gli orientamenti espressi con il documento per la consultazione 390/2022/R/eel, viene integrato il TISDC:

- introducendo una **distinzione fra SDC nuovi e SDC esistenti**, esplicitando che:
 - sono SDC esistenti quelli attualmente censiti nei relativi Registri dell'Autorità ivi inclusi tutti i SDC (già censiti o da censire) realizzati o che verranno realizzati nei porti e negli aeroporti e gestiti sulla base di concessioni rilasciate dalle Autorità di Sistema Portuale (AdSP) o dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile – ENAC, indipendentemente dalla condizione di essere costituiti da reti autorizzate o realizzate alla data del 15 agosto 2009 ovvero successivamente a tale data (essi infatti sono realizzati e gestiti sulla base di una specifica concessione e non in attuazione di quanto disposto dal suddetto decreto legislativo);
 - sono SDC nuovi tutti i SDC realizzati in attuazione di quanto disposto dall'articolo 17 del decreto legislativo 210/21, nonché i SDC esistenti diversi da quelli portuali e aeroportuali qualora, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, del decreto legislativo 210/21, operino una modifica del relativo ambito territoriale comportante l'inserimento di particelle catastali non già presenti nel loro perimetro.
- **attuando la disposizione normativa** di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 210/21 secondo cui i SDC nuovi sono reti pubbliche con obbligo di connessione dei terzi, salvaguardando al tempo stesso la definizione di SDC di cui al medesimo articolo che comporta limitazioni alle tipologie di utenti che possono far parte del predetto sistema. Il contemperamento delle siffatte previsioni avviene stabilendo che:
 - per le finalità regolatorie di competenza dell'Autorità, i SDC nuovi siano classificati come reti con obbligo di connessione dei terzi connettabili e che, al tempo stesso, l'obbligo di connessione verso i terzi non connettabili (in quanto non rientranti nelle casistiche di cui ai commi 1, lettere a) e b), e 2, lettera b), del suddetto articolo 17 del decreto legislativo 210/21) si esplichi assoggettando le medesime reti all'obbligo di messa a disposizione a Terna e alle imprese distributrici concessionarie per i territori in cui insiste il SDC nuovo affinché siano tali gestori di rete a connettere i medesimi soggetti terzi;
 - nel caso di SDC nuovi gli oneri generali di sistema siano applicati a ciascun utente del SDC nuovo sulla base delle caratteristiche del proprio punto di connessione alla rete del SDC e dell'energia elettrica prelevata da questo punto di connessione.
- specificando che, fatte salve diverse disposizioni eventualmente previste nei prossimi provvedimenti del Ministro della Transizione Ecologica in attuazione di quanto disposto dall'articolo 17, comma 7, del decreto legislativo 210/21, **per richiedere l'inserimento di un SDC nuovo nel relativo Registro si debba utilizzare una procedura analoga a quella già adottata per i SDC esistenti**, ferma restando la necessità di essere titolari della sub-concessione prevista dal medesimo articolo;

- non prevedendo modifiche, ovvero disposizioni regolatorie aggiuntive/diverse, rispetto a quanto già disciplinato dal TISDC in materia di qualità del servizio e in materia di servizio di misura dell'energia elettrica. Eventuali ulteriori disposizioni sono lasciate alla libera pattuizione tra i soggetti del SDC (gestore di SDC e utenti del medesimo SDC) nell'ambito del contratto di connessione e di esercizio ovvero essere oggetto di trattazione specifica nell'ambito della singola convenzione per il rilascio della sub-concessione.

Per maggiori dettagli in merito al quadro descrittivo delle diverse tipologie di reti si rimanda al documento "[Tipologia delle reti elettriche](#)", come aggiornato con il presente provvedimento, pubblicato sul sito dell'Autorità nella pagina relativa alla deliberazione [539/2015/R/eel](#).

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento